

Dell'essenzialità della motivazione come canone etico del giudice. Le indicazioni della Corte di Strasburgo

di Giuseppe De Marzo (Il Foro Italiano)

Corte europea dei diritti dell'uomo; sentenza 27 maggio 2021; J.L. c. Italia

“Amo la toga non per le mercerie dorate che la adornano, né per le large maniche che danno solennità al gesto, ma per la sua uniformità stilizzata, che simbolicamente corregge tutte le intemperanze personali, e scolorisce le disuguaglianze individuali dell'uomo sotto l'oscura divisa della funzione” (P. Calamandrei, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Firenze, 1938, 25).

Ecco, se si volesse trarre un'indicazione generale dalle considerazioni della sentenza in rassegna è una riflessione sul significato del processo come strumento di garanzia e di rispetto delle parti, a prescindere dall'epilogo decisorio, e sulle funzioni della sobrietà espressiva come canone etico del giudice.

Volutamente prescindiamo dalla vicenda concreta, nella quale, in estrema sintesi, si discute di una decisione che ha assolto gli imputati dal reato di violenza di gruppo.

La decisione della Corte di Strasburgo, adita dalla denunciante, esclude qualunque violazione dell'art. 8 della Convenzione sotto il profilo delle modalità di conduzione delle indagini e del processo e concentra le sue critiche (ossia le considerazioni sulle quali fonda la ritenuta violazione dell'art. 8 della Convenzione) sul contenuto delle decisioni giudiziarie assunte e, in particolare, della motivazione spesa per fondare l'assoluzione degli imputati.

A ben guardare, se il tema è quello, esplicitamente indicato di verificare se la denunciante sia stata o non esposta a una vittimizzazione secondaria, l'esito della decisione dovrebbe essere irrilevante, perché ciò che conta è il modo nel quale l'autorità giudiziaria si è posta di fronte alla vicenda umana e giuridica, evitando considerazioni non pertinenti rispetto all'oggetto del processo.

La Corte di Strasburgo, in questo passaggio, avverte il rischio di un riesame del merito della decisione e dichiara espressamente l'estraneità di siffatta verifica al suo ruolo.

Tuttavia, essa osserva che, in diversi passaggi, la motivazione della sentenza di secondo grado aveva rievocato la vita personale e intima della ricorrente, violando le garanzie assicurate dall'art. 8 della Convenzione. La Corte, in particolare, si riferisce ai riferimenti ingiustificati della sentenza di appello alla biancheria intima rossa “mostrata” dalla ricorrente durante la serata, così come i commenti riguardanti la bisessualità della stessa “interessato”, le relazioni sentimentali e i rapporti sessuali occasionali precedenti. Identiche considerazioni sono state sviluppate quanto “all'atteggiamento ambivalente nei confronti del sesso”, che la Corte d'appello aveva desunto dagli interessi della ricorrente in materia artistica o quanto alla discutibile decisione di prendere parte al cortometraggio di uno degli imputati, nonostante la sua natura violenta ed esplicitamente sessuale, laddove lo stesso profilo - e giustamente osserva la Corte di Strasburgo - non era stato valorizzato come indicativo dell'atteggiamento dell'imputato verso il sesso.

Del tutto riprovevoli e prive di pertinenza sono state poi valutate le considerazioni della Corte secondo cui la denuncia era stato il frutto della volontà di stigmatizzare e respingere un momento criticabile di fragilità e di debolezza e, ancora, i riferimenti alla “vita non lineare” della ricorrente.

In altri termini tali rilievi sono apparsi estranei al tema della valutazione della credibilità della denunciante, che avrebbe potuto (ma, forse sarebbe più corretto porsi il problema del dovere o non della mera possibilità) essere apprezzata alla luce delle numerose risultanze oggettive della procedura.

Mentre sarebbero state giustificate argomentazioni dedicate al rapporto della ricorrente con l'uno o l'altro imputato o al comportamento tenuto in occasione della serata in cui si sarebbero verificati i fatti, non si può dire lo stesso dei profili appena menzionati, la cui esposizione ha leso la privacy della ricorrente senza essere necessaria per garantire il diritto di difesa degli imputati.

L'ottica della Corte, in definitiva, prescinde dall'esito del giudizio e, nella consapevolezza dei risultati mai scontati di qualunque processo, pone un *caveat* insuperabile – che, a ben vedere, non è che un'espressione di un ulteriore bilanciamento tra gli opposti interessi appena ricordati: quello di adempiere gli obblighi positivi di tutela dello Stato anche nei confronti delle presunte vittime di violenza di genere, attraverso la protezione della loro immagine, della loro dignità e della loro riservatezza, da realizzarsi anche con la mancata divulgazione di informazioni e dati personali estranei rispetto all'accertamento dei fatti.

E a questo riguardo, la sentenza in rassegna ricorda l'indicazione normativa dell'art. 472, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., quanto al divieto di porre domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa, se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto, e dell'art. 12, terzo comma, del codice etico dei magistrati, a mente del quale, nelle motivazioni dei provvedimenti e nella conduzione dell'udienza, il giudice esamina i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei all'oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero - quando non siano indispensabili ai fini della decisione - sui soggetti coinvolti nel processo.

Previsione, può aggiungersi, che esprime null'altro che il senso della concisione imposta dall'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., spesso intesa come una sorta di necessità rispetto ai carichi di lavoro, ma che rappresenta un canone etico di sobrietà argomentativa e di rispetto per i destinatari della motivazione.

E forse il richiamo al codice etico rispetto alla regola processual – penalistica non è dettato solo dal fatto che il primo si esprime in termini più espliciti sul tema qui rilevante, ma intende proprio indicare il fondamento assiologico della decisione.

Per questo il par. 139 della sentenza si conclude con una puntualizzazione: il potere dei giudici di esprimersi liberamente nelle decisioni che assumono, che è una manifestazione del potere discrezionale dei magistrati e del principio di indipendenza della magistratura, è limitato dall'obbligo di tutelare l'immagine e la privacy delle parti in causa da qualsiasi violazione ingiustificata.

Ma la Corte di Strasburgo va oltre e, con un richiamo pesante, osserva che il settimo rapporto sull'Italia del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro donne e il rapporto GREVIO (il gruppo di esperti indipendenti del Consiglio d'Europa incaricato di monitorare l'attuazione della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), hanno notato la persistenza di stereotipi sul ruolo delle donne e la resistenza della società italiana rispetto all'obiettivo dell'uguaglianza di genere.

Inoltre, sia il detto Comitato delle Nazioni Unite e che il GREVIO hanno sottolineato il basso tasso di procedimenti penali e condanne in Italia, che rappresentano la causa di una mancanza di fiducia delle

vittime nel sistema di sistema di giustizia penale e il motivo del basso tasso di denuncia di questo tipo di crimine nel paese.

Forse il rilievo è poco centrato, rispetto all'oggetto della decisione.

Il vero tema è che l'attenzione alla dignità del denunciante quando il reato del quale si parla investe la sua sfera intima è necessaria non solo per il rispetto che l'autorità statale deve assicurare alle parti del processo, quale che ne sia l'esito, ma soprattutto in quanto crea una condizione di fiducia dei consociati verso le istituzioni che valutano le richieste di giustizia, altrimenti destinate ad essere scoraggiate proprio in settori nei quali maggiore è la vulnerabilità delle persone.